



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 275
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

CONCESSIONE A INWIT SPA DI PARTE DELLA P.ED. 1431 C.C. RIVA (SITO 2 - STADIO BENACENSE) PER L'INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO DI IMPIANTI DESTINATI A GARANTIRE IL PUBBLICO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ADEGUAMENTO ATTO DI CONCESSIONE DI DATA 26.11.2019 REP. 31 (SITO 5 - LOC. GREZ) AL COMMA 831-BIS DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019. APPROVAZIONE SCHEMI ATTO DI CONCESSIONE E ATTO INTEGRATIVO

L'anno duemilaventuno, addì sette del mese di dicembre (07-12-2021), alle ore 11:00 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Risulta assente il signor:

SALIZZONI SILVIO	- Assessore
------------------	-------------

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 883 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda con delibera del Consiglio Comunale n. 149 del 23.02.2007, ha approvato le misure organizzative e di regolamentazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli abitati e del territorio comunale e la localizzazione dei siti idonei per la telefonia mobile in aggiornamento alla deliberazione consiliare n. 175/2005.

Con la suddetta deliberazione sono stati approvati i siti preferenziali costituenti il Piano di Infrastrutturazione per sistemi fissi per le telecomunicazioni, individuando tra gli stessi il Sito n. 2 – p.ed. 1431 C.C. Riva presso lo Stadio Benacense, area appartenente al patrimonio indisponibile comunale ex artt. 822 e 824 del Codice C.C., localizzando gli impianti telefonici sulla torre faro di illuminazione dello stadio - lato ovest e il Sito n. 5 - p.f. 3320/3 C.C. Riva presso il Cimitero del Grez.

Con atto di concessione protocollo n. 2014022979, sottoscritto in data 14.10.2014, il Comune di Riva del Garda, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 1324 di data 26.08.2014, ha riconosciuto in concessione a Inwit Spa (subentrata all'originaria Telecom Italia Spa a seguito conferimento ramo d'azienda con atto del 26.03.2015 a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano) il Sito Pubblico n. 2 – p.ed. 1431 C.C. Riva – Stadio Benacense per l'installazione di una stazione radio base TIM con localizzazione degli impianti sulla torre faro sopra citata, per una durata di 8 anni a decorrere dalla data di inizio lavori e fino al 30 giugno 2022.

Sull'infrastruttura realizzata presso lo Stadio Benacense sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati di trasmissione di Telecom Italia e di Vodafone, avendo l'Amministrazione Comunale con determinazione n. 38 di data 5.02.2016 autorizzato il concessionario alla condivisione delle infrastrutture di rete con il citato altro operatore del servizio.

Le condizioni economiche del suddetto contratto di concessione prot. 2014022979 sono state adeguate, con delibera giuntale n. 693 del 28.12.2017, alle modifiche legislative intervenute ed in particolare al Regolamento Comunale COSAP di cui al D.lgs. n. 446 del 15.12.1997, approvato con deliberazione consiliare n. 92/2017, il quale in adeguamento all'interpretazione autentica prevista in materia dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. n. 33/2016, all'art. 18 disciplina le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.

Successivamente, con deliberazione consiliare n. 29 del 18.03.2021 è stato approvato, con decorrenza 1 gennaio 2021, il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 della Legge 160/2019, che sostituisce in particolare il Canone “Cosap”, mantenendo tuttavia inalterata la misura del canone precedentemente determinato.

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 55 di data 31.12.2020, Inwit Spa è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento “Cosap”, al co-siting del sito comunale n. 2 con l'operatore Wind Tre Spa, a sua volta titolato all'installazione e mantenimento di impianti di trasmissione come da autorizzazione ex art. 6 del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg (determinazione del servizio provinciale Autorizzazioni e Valutazioni ambientali n. 496 di data 4.12.2020) approvandone il relativo schema di atto integrativo.

Detto atto integrativo al contratto di concessione originario prot. 2014022979, mai sottoscritto dalla società Inwit Spa, è stato impugnato dalla società stessa ai fini dell'annullamento unitamente al Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (Legge 16/2019 – articolo 1, commi 816 e segg.) mediante ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento – rubricato RG n. 129/2021 e notificato al comune in data 3.09.2021.

Preso atto dell'intervenuta modifica legislativa di cui all'art. 40 comma 5ter della Legge 108/2021 per effetto dell'introduzione del comma 831bis dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale ora prevede che *“gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*.

Con nota di data 18.10.2021 assunta al protocollo comunale in data 19.10.2021 sub. 38506, Inwit Spa ha manifestato l'interesse a sottoscrivere una nuova concessione, diretta al mantenimento delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche presso il Sito Pubblico n. 2 – Stadio Benacense, per un ulteriore periodo di 9 anni, al canone annuo previsto dall'art. 1 comma 831 bis della Legge n. 160/2019 pari ad euro 800,00 per impianto, con decorrenza 1.10.2021. A tacitazione di ogni somma pregressa dovuta al Comune, Inwit Spa comunica l'impegno a versare all'ente entro 60 giorni dalla sottoscrizione del nuovo disciplinare di concessione, una somma una tantum di euro 15.000,00, impegnandosi in caso di adesione del Comune all'istanza, a rinunciare al suddetto ricorso pendente avanti il TRGA di Trento rubricato RG n. 129/2021.

In aggiunta a quanto sopra descritto, con la medesima nota prot. 2021038506, Inwit Spa ha chiesto altresì l'applicazione dello stesso canone unico ex art. 1, comma 831bis della Legge n. 160/2019 pari ad euro 800,00, ai contratti di concessione relativi agli altri siti di cui è titolare ovvero presso il Cimitero Grez (Sito 5 – p.f. 3320/3 C.C. Riva) e presso la Fraz. Campi (Sito 7 – p.f. 140/1 C.C. Riva).

Stante la nuova previsione normativa che ha introdotto per la fattispecie in esame un canone forfettario ex lege di euro 800,00 non modificabile dall'Ente e che sottrae al potere regolamentare del Comune la possibilità di modulare le tariffe in materia di Canone Unico, l'adesione da parte del Comune alla proposta di Inwit Spa è possibile alle seguenti condizioni:

- Rinnovo della concessione per il mantenimento degli impianti di comunicazione elettronica presso il Sito Pubblico n. 2 - Stadio Benacense p.ed. 1431 C.C. Riva, per ulteriori 9 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e non dal 1.10.2021, stante il divieto generale di retroattività dei provvedimenti amministrativi. Tale concessione conterrà inoltre l'impegno specifico da parte di Inwit Spa al versamento della somma

una tantum di 15.000,00 al Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione e la consensuale rinuncia alla concessione originaria prot. 2014022979 avente scadenza 30 giugno 2022 e successivi atti integrativi.

- Sottoscrizione di atto integrativo al contratto n. 31/Rep del 26.11.2019 (id. 271772171) sottoscritto con Vodafone Italia Spa (cui Inwit Spa è subentrata a seguito di fusione societaria con atto del 25.03.2020 a rogito del notaio Carlo Marchetti di Milano) e relativo al Sito Pubblico 5 in località Grez, con effetto dal 1.08.2021 per recepimento delle modifiche introdotte dal comma 831 bis con applicazione del canone di 800,00 euro.

Per quanto riguarda il Sito Pubblico 7 in Fraz. di Campi di cui all'atto di concessione prot. 201500008681, essendo riferito a parte della p.f. 140/1, quale bene di uso civico, di fatto non appartiene né al patrimonio né al demanio comunale, ma costituisce “demanio civico”, quale bene di proprietà collettiva gestito dal Comune, e pertanto non ricade nell'ambito applicativo del D.Lgs. 507/1993 e art. 93 del D.Lgs. 259/2003.

Con la sottoscrizione degli atti concernenti la nuova concessione per il Sito Pubblico n. 2 e l'atto aggiuntivo per il Sito Pubblico n. 5 costituiranno “atto di rinuncia” da parte di Inwit Spa al ricorso pendente avanti il TRGA di Trento, rubricato sub RG. n. 129/2021 e notificato in data 3.09.2021, avente ad oggetto l'impugnazione del vigente regolamento comunale del “canone unico”, con compensazione delle spese di lite.

Con nota di data 19.11.2021, si è provveduto ad inoltrare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, formale richiesta di parere dal punto di vista legale in merito alla soluzione delineata dall'amministrazione comunale in riscontro alla proposta conciliativa inoltrata da Inwit Spa. L'Avvocatura con nota assunta al protocollo comunale in data 29.11.2021 sub. 44637 ha comunicato la convenienza circa il perseguimento della soluzione bonaria prospettata dal Comune, anche in considerazione dell'opportunità di porre termine al contenzioso attualmente pendente avanti il TRGA di Trento, non privo di rischi processuali per l'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra descritto, mediante comunicazione protocollo n. 2021044963 si è provveduto ad inoltrare ad Inwit Spa, formale proposta di accettazione delle condizioni che il Comune di Riva del Garda ha stabilito al fine di aderire all'istanza dalla stessa presentata, relativa alla sottoscrizione di una nuova concessione d'uso del Sito Pubblico n. 2 - Stadio Benacense e di un atto aggiuntivo al contratto originario n. 31/Rep del 26.11.2019 (id. 271772171) relativo al Sito Pubblico n. 5 - Cimitero del Grez, con trasmissione degli schemi contrattuali conseguenti.

In data 3 dicembre 2021, con nota protocollo n. 45338 di pari data, Inwit Spa ha comunicato l'accettazione delle suddette proposte contrattuali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Preso atto della modifica normativa di cui al comma 5 ter dell'art. 40 del D.L.77/2021, come convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha introdotto nell'ambito della L. 160/2019 il nuovo comma 831 bis, canone forfetario ex legge di euro 800,00 che destituisce oggi di fondamento la previsione di cui all'Articolo 34 (Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione) del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.03.2021 e successiva deliberazione n 37 dd. 27.04.2021.

Visto il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento – rubricato RG n. 129/2021 e notificato al Comune in data 3.09.2021, ad istanza di Inwit Spa per l'annullamento, tra gli altri, del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (Legge 16/2019 – articolo 1, commi 816 e segg.) e dell'atto integrativo al contratto di concessione prot. 2014022979 di cui al periodo precedente.

Ritenuto sussistano le condizioni per aderire alla proposta conciliativa di Inwit spa alle seguenti condizioni:

- a) per la concessione del sito n. 5 - loc. Grez le modifiche di cui all'art. 1 comma 831 bis saranno recepite con sottoscrizione di atto aggiuntivo alla concessione a decorrere dal 1 agosto 2021;
- b) per la concessione del sito comunale n. 2 - stadio Benacense per ulteriori 9 anni, il termine di decorrenza del rinnovo della concessione per il Comune sarà dalla data di sottoscrizione dell'atto (anziché come proposto da Inwit da 01.10.2021); nell'atto di concessione dovrà essere espressamente previsto l'impegno di Inwit al versamento al Comune entro 30 giorni (e non 60) dalla sottoscrizione della nuova concessione, della somma una tantum di euro 15.000,00 oltre a spese fiscali e di registrazione degli atti, a tacitazione di ogni pregressa somma dovuta;
- c) la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo (per sito Grez) e della nuova concessione (per sito Benacense) costituirà anche atto di rinuncia da parte di Inwit Spa al ricorso pendente sub n. 129/2021 avanti al TRGA di Trento, con totale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Preso atto che la concessione del sito di Campi, dato che insiste su un bene di uso civico, non ricade nell'ambito applicativo del D.Lgs. 507/1993 e art. 93 del D.Lgs. 259/2003.

Richiamato il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 della Legge 160/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 18.03.2021 in considerazione delle modifiche ex lege introdotte dal comma 5 dell'art. 40 del D.L. 77/2021 che sottrae al potere regolamentare del Comune la possibilità di modulare le tariffe per la fattispecie in esame.

Preso visione del parere trasmesso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento n. 44637 in data 29.11.2021.

Visti gli schemi relativi al disciplinare di concessione per il mantenimento degli impianti di comunicazione elettronica presso il Sito Pubblico n. 2 - Stadio Benacense per ulteriori 9 anni e all'atto integrativo all'originario disciplinare di concessione n. 31/Rep del 26.11.2019 relativo al Sito Pubblico 5 in località Grez, ritenuti meritevoli di approvazione ed allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Vista l'accettazione da parte di Inwit Spa delle proposte contrattuali delineate dal Comune di Riva del Garda, assunta al protocollo n. 45338 di data 3/12/2021.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di riconoscere in concessione a Inwit Spa (C.F. 08936640963) con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri 1, l'uso del Sito Pubblico n. 2 - p.ed. 1431 C.C. Riva presso lo Stadio Benacense per il mantenimento delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche per ulteriori 9 anni, al canone annuo previsto dall'art. 1 comma 831 bis della Legge n. 160/2019 pari ad euro 800,00 per impianto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare e con l'impegno da parte di Inwit Spa a versare all'ente entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso la somma una tantum di euro 15.0000 a tacitazione di ogni pregressa somma dovuta al Comune. Con la sottoscrizione del disciplinare in parola le parti confermano la consensuale rinuncia alla concessione originaria prot. 2014022979 avente scadenza 30 giugno 2022 e successivi atti integrativi;
2. di recepire le modifiche legislative introdotte dall'art. 1, comma 831 bis della Legge n. 160/2019, concernenti l'applicazione del canone massimo annuale di euro 800,00 per impianto, con riferimento al contratto n. 31/Rep del 26.11.2019 (id. 271772171) sottoscritto con Vodafone Italia Spa (cui Inwit Spa è subentrata a seguito di fusione societaria con atto del 25.03.2020 a rogito del notaio Carlo Marchetti di Milano), relativo al Sito Pubblico 5 in località Grez, mediante la sottoscrizione di atto integrativo con effetto dal 1.08.2021;

3. di approvare lo schema del disciplinare di concessione di cui al punto 1. con il quale sono stabiliti i fini, la durata e le condizioni del rapporto concessorio e lo schema di atto integrativo di cui al punto 2., i quali si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, alla sottoscrizione degli stessi con facoltà di introdurre le modifiche necessarie non sostanziali nel pubblico interesse;
4. di accertare l'entrata derivante dal canone di concessione annuo di cui al punto 1. al capitolo 3246 del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023/2024;
5. di dare atto che il presente provvedimento comporta le seguenti minori entrate alle previsioni del bilancio 2021/2023 autorizzate in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e delle variazioni di assestamento, con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 di data 6/08/2021, ai seguenti capitoli:
 - capitolo 3246 Acc. 1516 per Euro 9.010,00;
 - capitolo 3246 Acc. 1517 per Euro 9.296,74;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine della sottoscrizione degli atti conseguenti.

Allegati parte integrante:

- Allegati n. 2 – schema atto di concessione e schema atto integrativo

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.